

ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE, ENERGIA, POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1543 in data 04-04-2017

OGGETTO :DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ A PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TRACCIATO SCIABILE TRA LE LOC. INDREN - GABIET, NEL COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ – PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MONTEROSA S.P.A. DI AYAS, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 12/2009.

Il Dirigente della Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 288 in data 13/03/2017, concernente la definizione della nuova articolazione della macro struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29/07/2016 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30/12/2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamata la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 recante: “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009”;

richiamato, in particolare, l'articolo 17 della l.r. 12/2009, che dispone la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) attribuendo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, alla Struttura regionale competente in materia il compito di verificare i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprimere conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità;

rilevato che in data 27 gennaio 2017 da parte della Società Monterosa s.p.a. di Ayas, è pervenuta alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria, dell'Assessorato territorio e ambiente, la documentazione relativa al progetto di realizzazione interventi di miglioramento tracciato sciabile tra le loc. Indren - Gabiet, nel Comune di Gressoney-La-Trinité, per la verifica di assoggettabilità a VIA dell'intervento;

rilevato che l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità si è resa necessaria in quanto l'intervento sopracitato è ricompreso fra quelli inseriti nell'Allegato B, categoria “Progetti di infrastrutture”, lettera c) della l.r. 12/2009;

preso atto che l'intervento prevede la realizzazione di una pista da sci con uno sviluppo complessivo di circa 5 km. partendo dalla stazione di arrivo dell'esistente impianto funiviario Passo dei Salati – Indren, in parte sul percorso attualmente utilizzato per la pratica dello sci fuori pista, e discostandosi dal medesimo nel tratto iniziale;

rilevato che nell'ambito della procedura istruttoria la Struttura competente ha ritenuto di individuare i seguenti soggetti aventi competenze in materia ambientale e territoriale consultati tramite comunicazione di inizio procedimento in data 10 febbraio 2017:

- il Comune di Gressoney-La-Trinité quale Ente territoriale competente;
- la Struttura infrastrutture funiviarie, la Struttura affari generali, demanio e risorse idriche, la Struttura attività geologiche, la Struttura assetto idrogeologico dei bacini montani, il Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche, la Struttura aree protette, la Struttura forestazione e sentieristica, la Struttura patrimonio archeologico, la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, e l'ARPA;

rilevato che ai sensi dell'art. 17, comma 5, della l.r. 12/2009 la Struttura competente ha provveduto a pubblicare sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, nella pagine a cura della Struttura regionale, la documentazione progettuale relativa all'istanza in oggetto;

dato atto che al termine del periodo di evidenza pubblica previsto dall'art. 17, comma 6, della l.r. 12/2009, alla data del 25 marzo 2017, sono pervenute le seguenti osservazioni da parte di terzi:

- Osservazioni formulate dall'Associazione Club Alpino Italiano – Valle d'Aosta (acquisite agli atti in data 23 marzo 2017);
- Osservazioni formulate dall'Associazione Mountainwilderness Italia (acquisite agli atti in data 23 marzo 2017);
- Osservazioni formulate dall'Associazione Legambiente Valle d'Aosta (acquisite agli atti in data 23 marzo 2017);
- Osservazioni formulate dai Sigg. Emil e Marta Squinobal di Gressoney L.T. (acquisite agli atti in data 23 marzo 2017);

rilevato che con le osservazioni suindicate i suddetti soggetti hanno manifestato la loro contrarietà in merito alla realizzazione del progetto in esame in considerazione degli impatti ambientali che potrebbero derivarne, e a fronte di perplessità riguardanti l'analisi costi (ambientali) – benefici dell'intervento, auspicando quindi un ripensamento della suddetta ipotesi progettuale da parte della Società proponente, e in ogni caso richiedendo un approfondimento della medesima mediante la sottoposizione a procedura di VIA;

rilevato che nell'ambito delle suddetta consultazione sono pervenute da parte dei soggetti competenti consultati le seguenti osservazioni:

ARPA, oltre a rammentare il rispetto delle normative di settore e l'adozione di adeguate misure di mitigazione per quanto riguarda le emissioni diffuse di polveri, la gestione dei rifiuti prodotti e il controllo dei mezzi di movimento di terra in fase di cantiere, ha evidenziato i seguenti ulteriori aspetti:

- *sia in fase di cantiere che in fase di gestione delle piste, si richiede venga effettuata una manutenzione accurata e periodica delle opere di drenaggio;*
- *poiché l'area di studio si inserisce all'interno della Falda del Monte Rosa e della Zona Piemontese dei calcescisti con pietre verdi, elementi del Sistema Pennidico, vi è la potenziale presenza di fibre di amianto nelle rocce e nei sedimenti. Per tale motivo, e per l'ubicazione dell'area oggetto degli interventi previsti, si ritiene che sia da valutare il rischio amianto, soprattutto in relazione alle esposizioni professionali;*
- *In seguito alla realizzazione dell'opera si può presumere un lieve incremento del rumore prodotto dalla presenza antropica nell'area, soprattutto per quanto riguarda la parte alta della Pista dove non sono in ogni caso presenti ricettori. Rispetto a questo punto la normativa regionale che disciplina l'inquinamento acustico prevede, per i comprensori sciistici, una classificazione acustica stagionale che tenga conto del maggior afflusso antropico in determinati periodi dell'anno. Si richiede quindi che per l'opera in progetto sia condotta la verifica di coerenza rispetto al piano di classificazione acustica comunale vigente, così come fatto anche per le altre norme di pianificazione territoriale, prevedendone un eventuale aggiornamento da parte dell'amministrazione comunale al fine di ricomprendere anche questa parte di tracciato sciabile nella classificazione acustica stagionale.*

Si sottolinea come dal punto di vista acustico sia da prestare la massima attenzione in fase di realizzazione dell'opera. A tal riguardo le attività di cantiere che saranno previste dovranno essere condotte secondo i seguenti principi generali:

- *utilizzo di macchinari e attrezzature destinate a funzionare all'aperto conformi al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, «Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto»;*
- *evitare la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose e adottando tutti gli accorgimenti organizzativi e procedurali finalizzati a minimizzare il rumore che sarà prodotto nell'area;*
- *limitare l'accensione delle macchine rumorose all'esclusivo tempo di utilizzo e evitando tutti i rumori inutili, non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere.*

Sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta, per la tipologia di opera in progetto non si ritiene dunque necessaria la presentazione della relazione di previsione di impatto acustico (art. 10 della Legge regionale 30 giugno 2009, n. 20).”;

la Struttura patrimonio archeologico, in assenza di aree di interesse archeologico già conosciute, ha comunicato di non ritenere di dover esprimere osservazioni in merito all'assoggettabilità a procedura di VIA del presente progetto, osservando inoltre quanto segue:

“Considerate tuttavia le normative nazionali in materia di archeologia preventiva, in particolare l'art. 25 del D.lgs 50/2016 e le circolari ministeriali relative alla disciplina dell'archeologia preventiva, si comunica che il lavoro in oggetto, configurandosi come opera di pubblica utilità, avendo un importo dei lavori superiore a 1.000.000 di euro, necessita della redazione di un documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, da allegare alla presentazione del progetto preliminare per l'approvazione dello stesso da parte della Soprintendenza territoriale competente per materia. Tale documentazione, da redigersi da parte di professionisti archeologi in possesso dei requisiti ministeriali, è in capo al committente dell'opera e deve rispettare gli standard di compilazione previsti dalla normativa vigente.”;

la Struttura infrastrutture funiviarie ha formulato le seguenti osservazioni:

“Si precisa che il richiesto parere è stato formulato dalla scrivente Struttura tenendo conto dei dati in possesso ed in particolare del Rapporto Regionale Impianti a Fune, aggiornato al termine della stagione invernale 2015/2016.

L'intervento proposto è volto a creare una pista da sci invernale a servizio della linea realizzata dall'impianto KB 20-21 “PASSO DEI SALATI (2960) – INDREN (3275)”.

Attualmente, in servizio invernale, gli utenti dell'impianto possono sciare solamente lungo gli itinerari fuoripista e la mancanza di una pista penalizza la fruizione dell'impianto di risalita. Ciò è dovuto al fatto che solo gli sciatori in grado di affrontare discese fuoripista e in possesso dell'attrezzatura di sicurezza necessaria, indicata all'art. 7 della legge regionale 27/2004, frequentano questa parte di comprensorio. Inoltre, in numerose giornate, a causa delle avverse condizioni del meteo o dei tracciati fuoripista, non risulta possibile la frequentazione nemmeno agli sciatori fuoripista. I passaggi sull'impianto sono quindi molto limitati rispetto alle potenzialità di trasporto (1480 p/h).

La creazione della nuova pista permetterebbe di sfruttare maggiormente le potenzialità di trasporto invernale dell'impianto esistente, incrementando il numero di utenti e le giornate di esercizio. La nuova pista inoltre aumenterebbe la superficie sciabile disponibile nel comprensorio di Gressoney La Trinité, decongestionando le piste già esistenti, nei periodi di maggiore affluenza, a vantaggio della sicurezza e della fruibilità delle piste stesse.

Infine, a causa dell'innalzamento delle temperature medie e della scarsità di precipitazioni nevose degli ultimi anni, risulta necessario creare aree sciabili, come quella proposta, a quota elevata (3270-2330 m s.l.m.), in modo da poter garantire sempre un buon innevamento e un arco temporale di fruibilità più esteso.

Si esprime quindi parere favorevole alla realizzazione della pista in oggetto, ma, ai fini di migliorare il tracciato proposto, si formulano le seguenti osservazioni:

1. La parte terminale della pista in progetto si inserirebbe nella pista esistente denominata G5 “Alpe Ricka” in un tratto ove vi è un importante restringimento e una marcata curvatura e ove esiste già un'altra confluenza. Per tali ragioni si prescrive di far confluire la nuova pista più a monte, ad una quota s.l.m. di circa 2340 m.

2. Rilevato che la larghezza della pista in progetto risulta, per buona parte del tracciato, molto prossima alla larghezza minima prevista dall'allegato A alla l.r. 9/1992, ai fini di ottimizzare la fruibilità della pista in progetto, occorre, se possibile, nei tratti di maggiore sciabilità, aumentare la larghezza della pista.”;

il Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche, in relazione alle competenze delle Strutture afferenti al suddetto Dipartimento, ha osservato quanto segue:

“Gli interventi in oggetto prevedono la realizzazione di una nuova pista da sci, come tale si ritiene che debba essere inteso l'intervento, tramite l'esecuzione di spietramenti e rimozione di grossi elementi lapidei, sbancamenti e riporti, messa in opera di locali scogliere di controripa e sottoscarpa. Sono previsti inoltre guadi sul torrente Endrebach. Le aree interessate dagli interventi ricadono nei seguenti vincoli:

- fascia F1 (elevata pericolosità), fascia Fc-1 (fascia di cautela con disciplina d'uso di elevata pericolosità) e marginalmente fascia F2 e F3 (media e bassa pericolosità) della cartografia dei terreni sedi di frane di cui all'art. 35 della l.r. 11/1998;

- fascia A (elevata pericolosità), fascia Ic-A (fascia di cautela con disciplina d'uso di elevata pericolosità) della cartografia dei terreni a rischio inondazione di cui all'art. 36 della l.r. 11/1998;

- fascia Vb (assimilabile per disciplina d'uso ad aree ad elevata pericolosità) nella cartografia degli ambiti inedificabili per terreni soggetti a rischio di valanga o slavina di cui all'art. 37 della l.r. 11/1998.

- Fascia di tra i 20 m e i 100 m dalla sponda del lago, di cui all'art. 34 della l.r. 11/1998;

- vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/1923.

Si evidenzia come alcune aree interessate dall'intervento ricadano in cosiddette “fasce di cautela”, per le quali, in sede di concertazione della cartografia degli ambiti inedificabili, è stato ritenuto necessario un approfondimento, rinviato tuttavia ad un momento successivo. Ove si intenda realizzare nuove piste di sci, come stabilito di concerto con la Struttura Pianificazione territoriale, è necessario che il quadro di dissesto idrogeologico risulti ben definito. Sarà pertanto necessario che il comune di Gressoney-La-Trinité approfondisca le suddette aree in cautela, di concerto con l'iter amministrativo in oggetto.

Si ricorda che esiste la possibilità, a seguito dell'approfondimento di cui sopra, che alcune aree permangano delimitate come fasce F1 e A. Trattandosi l'intervento di una nuova pista di sci, questo non è ammissibile nelle predette fasce ai sensi della dGR n. 2939/2008. La sua realizzazione, tuttavia, qualora rivolta alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali, può essere assentita con apposita autorizzazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 38, comma 12, della l.r. 11/1998.

Si rammenta, a tal proposito, che il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato alla presentazione allo scrivente Dipartimento di apposita richiesta formulata dal Comune territorialmente competente accompagnata dalla documentazione nella quale vengono evidenziati i rilevanti interessi economici e sociali che vengono salvaguardati attraverso la realizzazione delle opere.

Tale procedimento amministrativo è anche subordinato alla verifica della compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto in atto. Al progetto dei lavori in argomento è stato allegato lo studio di compatibilità delle opere con lo stato di dissesto idrogeologico presente sul territorio, redatto dai geol. Bussi e Luboz, all'interno del quale i professionisti evidenziano le criticità geologiche che caratterizzano il sito interessato dall'intervento. In particolare sottolineano come alcuni settori, in relazione al loro assetto, possono essere coinvolti in dinamiche di crollo, nonché in processi di erosione superficiale, smottamenti, scivolamenti e portare al danneggiamento dell'infrastruttura. I professionisti dichiarano inoltre che è in fase di produzione un'analisi di rischio insieme alla definizione degli interventi di mitigazione, senza le quali lo scrivente Dipartimento non può procedere alle opportune valutazioni. Si segnala che tale analisi di rischio dovrà tenere in conto ogni possibile aspetto concernente i fenomeni di dissesto idrogeologici che possono riguardare la pista in oggetto, come si intendono gestire i rischi sia con le misure attive che passive, nonché un'analisi costi-benefici.

Per quanto concerne i vincoli di cui all'art. 37, invece, per quanto attiene l'interferenza con la dinamica valanghiva, gli interventi di che trattasi sono da considerarsi ammissibili a meno di variazioni progettuali rispetto a quanto per ora presentato. In ogni caso anche gli aspetti connessi al rischio valanghivo vanno considerati nella valutazione di rischio.

Si richiede altresì che la società Monterosa S.p.A. indichi l'intenzione o meno di realizzare un impianto di innevamento. In caso affermativo, sarà necessario specificare accuratamente ove avverranno i prelievi idrici.

Si sottolinea infine che l'intervento non è conforme al Piano Regolatore Comunale, evidenziando che ad oggi l'area in esame si colloca in una sottozona di PRG di tipo Ef, ovvero sottozona di specifico interesse naturalistico, nelle quali non è ammessa la realizzazione di nuove piste da sci.”;

la Struttura aree protette, evidenziando che l'intervento in previsione ricade all'interno della ZSC/ZPS IT1204040 Ambienti glaciali del gruppo del Monte Rosa, ha osservato quanto segue: *“Visti gli elaborati progettuali, considerate la localizzazione dell'intervento, le particolari criticità a livello di habitat e specie tutelate, nonché le misure di conservazione previste per tale sito, si ritiene necessario sottoporre l'intervento a procedura di valutazione di impatto ambientale.”;*

atteso pertanto che,

- a seguito delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti consultati, risulta necessario che il progetto in esame sia approfondito sulla base degli aspetti indicati, in considerazione dei vincoli territoriali presenti, al fine di valutarne adeguatamente la compatibilità ambientale e l'ammissibilità ai sensi della normativa di settore;
- sono pervenute varie osservazioni da parte di terzi con le quali sono stati evidenziati gli impatti ambientali che potrebbero derivare dall'intervento, a fronte di perplessità riguardanti l'analisi costi – benefici del medesimo,

ritiene necessario sottoporre l'intervento in previsione a procedura di valutazione di impatto ambientale;

DECIDE

1) di dichiarare l'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, prevista dagli articoli 18 e seguenti della legge regionale 26 maggio 2009 n. 12, del progetto di realizzazione interventi di miglioramento tracciato sciabile tra le loc. Indren - Gabiet, nel Comune di Gressoney-La-Trinité, proposto dalla Società Monterosa s.p.a. di Ayas, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 12/2009;

2) di motivare l'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto di cui al punto 1), in quanto:

- a seguito delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti consultati, risulta necessario che il progetto in esame sia approfondito sulla base degli aspetti indicati, in considerazione dei vincoli territoriali presenti, al fine di valutarne adeguatamente la compatibilità ambientale e l'ammissibilità ai sensi della normativa di settore;
- sono pervenute varie osservazioni da parte di terzi con le quali sono stati evidenziati gli impatti ambientali che potrebbero derivare dall'intervento, a fronte di perplessità riguardanti l'analisi costi – benefici del medesimo;

3) di evidenziare che in sede di VIA la documentazione progettuale dovrà essere approfondita in base agli adempimenti normativi e alle indicazioni formulate dai soggetti competenti consultati;

4) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale nella pagine a cura della scrivente Struttura regionale.

L'ESTENSORE
- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

IL COMPILATORE

Davide MARGUERETTAZ

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 05/04/2017 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO